

Prot. 67/20

Roma, 22 marzo 2020

Ai componenti il Comparto Autotrasporto,
Movimentazione Merci e Logistica

Ai Responsabili regionali
Legacoop Produzione e Servizi

Oggetto: Confermata la sospensione dei pagamenti per tutti gli operatori del settore della logistica – Risoluzione n.14/E del 21.3.2020.

Cari colleghi,

facendo seguito alla nostra del 20 marzo u.s. sono a evidenziarvi che dietro sollecitazione di Legacoop Produzione e Servizi e delle altre associazioni cooperative e datoriali, e grazie alla tempestiva azione del Ministero dei Trasporti, l'Agenzia delle Entrate ha prontamente integrato l'elenco delle attività del trasporto merci che possono usufruire della sospensione dei pagamenti fino al mese di maggio affinché non ci possano essere dubbi sulla portata della disposizione (articolo 61 comma 2 lettera n) DL n.18/2020).

Con la Risoluzione in oggetto sono stati infatti elencati espressamente numerosi codici Ateco ed è stato specificato che l'integrazione, come già il primo elenco contenuto nella Risoluzione n.12/, è a titolo indicativo e non esaustivo.

L'espressa elencazione dei nuovi codici Ateco è funzionale anche ai fini della disposizione sul rinvio di 30 giorni del pagamento del differito doganale (art.91 c.3 DL n.18/20) che l'Agenzia delle Dogane ha specificato applicarsi alle attività indicate dall'Agenzia delle Entrate.

Resto a disposizione come sempre per ogni eventuale necessità.

Cordiali saluti.

Daniele Conti


All:1

Sede Nazionale

Uffici di Bologna

RISOLUZIONE N. 14/E



Roma, 21 marzo 2020

OGGETTO: *Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni*

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte delle Associazioni di categoria in merito all'elenco dei codici ATECO allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020.

Al riguardo, si precisa che i codici ATECO riportati nell'allegato alla citata risoluzione n. 12/E del 2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da *a)* a *q)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione n. 12/E del 2020. Rientrano ad esempio nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO:

- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;

- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente